

OGGETTO: relazione su Società Partecipate al 31.12.2022.

In merito alle quote partecipative detenute dall'Azienda in Società private assoggettate al D.lgs 175/2016, si rileva quanto segue:

- **Escosolar spa:** per la Società la procedura di fallimento avviata nel 2007 è giunta al termine il 29.09.2021, per cui la partecipazione si intende conclusa.
- **Siaf spa – Servizi Integrati Area Fiorentina:** la Società svolge la propria attività nel settore della ristorazione collettiva ed ha costantemente registrato, nel corso degli anni, un risultato di esercizio positivo, come di seguito riportato:

2016	euro 270.739,00
2017	euro 228.653,00
2018	euro 184.668,00
2019	euro 251.994,00
2020	euro 91.619,00
2021	euro 104.060,00

Nell'anno 2022, tuttavia, come si evince dall'allegata relazione sulla gestione del bilancio al 31.12.2022, il risultato di esercizio presenta un segno negativo (-436.850,00) dovuto all'aumento del costo delle materie prime ed all'incremento delle spese generali per effetto degli aumentati costi energetici, che hanno avuto un impatto importante sul bilancio complessivo data la natura fortemente energivora dell'attività svolta.

La Società si presenta, comunque, solida, avendo fatto registrare un incremento di fatturato importante rispetto all'anno 2021 (circa 1 milione di euro) e avendo avviato nuovi appalti con l'inizio dell'anno scolastico 2022/2023, che hanno comportato, tra l'altro, anche un aumento complessivo nel numero dei dipendenti.

Per quanto esposto, si ritiene pertanto di confermare la permanenza dell'Azienda nelle quote di partecipazione della società SIAF, senza procedere alla razionalizzazione della partecipazione stessa. in quanto l'art. 20 del D.lgs 175/2016 non ne prevede l'obbligatorietà nel caso di specie: il comma 2, lettera e) ne fa, infatti, previsione espressa nel caso in cui il risultato negativo di esercizio si sia protratto per quattro dei cinque esercizi precedenti.

Oltre a questo, si ritiene di mantenere la partecipazione detenuta, in quanto rispetta la previsione dell'art. 4 c. 2 del T.U.S.P., che indica alla lettera d) quale condizione per il mantenimento delle partecipazioni il fatto che la società interessata svolga attività di:

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento.

- **CET srl- Consorzio Energia Toscana:** il Consorzio ha registrato nell'anno oggetto di rilevazione un risultato di esercizio positivo pari ad euro 51.450,00, per cui la permanenza nel possesso delle quote di partecipazione rispetta i principi di convenienza economica
Oltre a ciò, lo stesso costituisce ente avvalso dalla Regione Toscana per le procedure di gara relative alle forniture di energia elettrica, gas naturale e combustibili per riscaldamento e per gli interventi di efficientamento energetico.

Ing. Sabrina Mutolo
Direttore
SOS Patrimonio Mobiliare
Dipartimento Area Tecnica
Via di San Salvi, n. 12
– 50135 Firenze
Telefono 055 6933899
E-mail: patrimonio.mobiliare@uslcentro.toscana.it

Ai sensi dell'art. 42 bis della L.R.T. n. 38/2007, gli enti del servizio sanitario regionale sono obbligati a ricorrere, là dove presenti, alle gare del soggetto aggregatore regionale. Nello statuto del CET è previsto che lo stesso presti i propri servizi prevalentemente nei confronti dei propri soci.

Ciò premesso, ogni anno l'Azienda Usl Toscana centro aderisce alle gare per la fornitura di energia elettrica e gas naturale svolte dal CET per conto della Regione e l'essere soci del CET, tra l'altro, offre la possibilità di avvalersi di supporto durante l'intera gestione dei contratti di fornitura per eventuali problematiche che possano insorgere e per le procedure relative (ad esempio, cessazioni, attivazioni e volturazioni di utenze, richieste di eventuali agevolazioni I.V.A. ed accise), con velocizzazione delle pratiche e dunque con maggiore efficienza ed efficacia nella gestione.

Per quanto esposto, si ritiene di mantenere la partecipazione detenuta, in quanto rispetta la previsione dell'art. 4 c. 2 del T.U.S.P. che indica alla lettera a), quale condizione per il mantenimento delle partecipazioni il requisito che la società svolga attività di:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi.

Il Direttore
SOS Patrimonio Mobiliare
Ing. Sabrina Mutolo

Azienda Usl Toscana centro



Ing. Sabrina Mutolo
Direttore
SOS Patrimonio Mobiliare
Dipartimento Area Tecnica
Via di San Salvi, n. 12
– 50135 Firenze
Telefono 055 6933899
E-mail: patrimonio.mobiliare@uslcentro.toscana.it